



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

PROVINCIA DI ORISTANO

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080

09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Pec tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it

Sito internet. www.comune.scanomontiferro.or.it

Area Tecnica

Rep. n. ***** / uso *****

SCHEMA di CONVENZIONE

Per l' Affidamento incarico servizi tecnici di: direzione contabilità collaudo, funzioni di Coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) dei lavori di: 6000 CAMPANILI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA CENTRO STORICO – 5° stralcio funzionale- VIA MARTINI VIA GRAMSCI “ **Finanziamento Bilancio Comunale €.** 172.839,54 **Cap.** 3243-3522/2015

CIG Z03179859D CUP J52C15000100004

L'anno duemila***** giorno ***** del mese di ***** (*****), nell'ufficio tecnico della Casa Comunale di Scano di Montiferro, tra il Geom. Aldo Coratza, nato a Suni il 08.08.1955, il quale interviene al presente atto in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Scano di Montiferro (codice fiscale 800 0439 095 3), più avanti per brevità chiamato “Comune”;

E

Il ***** , nato a ***** , il ***** , iscritto all' ***** de ***** della provincia di ***** al n° ***** con studio tecnico in ***** , Via ***** n° ***** PI ***** (T. ***** Pec *****)

PREMESSO

che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° AC- 137 del 15.12.2015, che si intende integralmente richiamata, veniva conferito l'incarico **relativo ai sevizi tecnici oggetto della presente convenzione al . ******* come sopra generalizzato;

Ciò premesso ,le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:

PARTE I:

OGGETTO E FINALITA' DELLA PRESTAZIONE

Art. 1.1 – Conferimento dell'incarico.

Il Comune di Scano di Montiferro, in persona del Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. Aldo Coratza, affida a ***** , come sopra generalizzato, che accetta, l'incarico relativo ai servizi tecnici di direzione contabilità collaudo, funzioni di Coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) dei lavori di 6000 CAMPANILI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA CENTRO STORICO – 5° stralcio funzionale- VIA MARTINI VIA GRAMSCI - CIG Z03179859D CUP J52C15000100004

PARTE II

NORME PER LA DIREZIONE LAVORI CONTABILITA' - FUNZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA Coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione

Art. 2.1 – Norme generali.

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le direttive tecniche del Responsabile del Procedimento e sarà obbligato alla rigorosa osservanza delle norme contenute nel D.P.R. n. 207/010 e nel Capitolato

Generale sui LL.PP. approvato con Decreto Ministeriale n. 145/2000, per la parte ancora in vigore, del Dlgs 163/06 ed ella LR 5/07, del Dlgs 81/08, nonché di tutte le altre norme vigenti in materia.

Art. 2.2 – Modalità particolari per l'espletamento dell'incarico

Il professionista avrà l'obbligo di recarsi in cantiere per le opportune verifiche circa la corretta esecuzione dei lavori, ad intervalli settimanali.

Qualora si rendesse necessario, per fatti urgenti inerenti l'esecuzione dei lavori, la presenza in cantiere della DDLL, questa avrà l'obbligo di presentarsi entro le **quattro ore** successive alla richiesta anche telefonica del RUP.

Il professionista dovrà tassativamente presentare relazioni periodiche, con cadenza comunque non superiore a **15 (quindici) giorni**, sull'andamento dei lavori e sullo sviluppo degli stessi in rapporto alle spese e agli impegni autorizzati. In tale relazione provvederà ad elencare anche la data e verifiche effettuate durante le ispezioni eseguite.

L'inadempienza accertata comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nella presente convenzione.

Il professionista Trasmette al RUP copia degli eventuali ordini di servizio impartiti all'impresa.

E' demandata al direttore dei lavori la tenuta dei registri contabili;

Unitamente alla stato finale o al certificato di regolare esecuzione il DDLL dovrà produrre **gli elaborati grafici contenenti l'indicazione degli impianti a rete effettivamente installati, unitamente ad una relazione descrittiva degli stessi.**

Il professionista dovrà inoltre presentare una tabella contenente la ripartizione delle somme erogate per l'esecuzione delle opere, suddivise nelle varie categorie di lavori indicate nel capitolato speciale d'appalto o eventualmente realizzate nel corso dell'appalto.

Per quanto sopra non spetterà al professionista alcun maggiore compenso in quanto compreso tra quello pattuito nella presente convenzione all'art. 4.0.

PARTE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'INCARICO DI COORDINATORE

Art. 3.0 Obblighi particolari per l'espletamento delle funzioni di coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione

Al Professionista viene conferito l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Leg.vo 09.04.2008, n° 81. In particolare sarà tenuto all'osservanza dei procedimenti di seguito indicati;

FASE PRECEDENTE L' AFFIDAMENTO DEI LAVORI
Trasmette al Responsabile dei lavori la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008
FASE PRECEDENTE L'INIZIO DEI LAVORI
Chiedere alle imprese esecutrici le informazioni necessarie ai fini della gestione del cantiere e la documentazione richiesta dalle norme vigenti;
Qualora necessario, adeguare il piano di sicurezza e coordinamento sulla base delle proposte delle imprese (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)
Valutare il piano operativo delle imprese ed eventualmente richiede modifiche ed integrazioni (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)
Nei casi di cui all'art. 90 comma 5 del d.lgs. 81/2008, oltre a svolgere i compiti di cui al 1° comma, redigere il piano di sicurezza e coordinamento e predisporre il fascicolo (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 2)

FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (d.lgs 81/2008 art. 93 c. 1)
Adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute (d.lgs 81/2008 Art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 art. 127 c. 2 lett. b) -
Adeguare il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)
Valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)
Verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)
Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 art. 127 c. 2 lett. c) -
Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)
Segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento dal cantiere, i la risoluzione del contratto (D.Lgs 81/2008 art. 92 c. 1) Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non adottino nessun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 Art. 127 c. 2 lett. d)
Sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 Art. 127 c. 2 lett.e)
FASE AL TERMINE DEI LAVORI
Consegna al Responsabile dei lavori il fascicolo adeguato durante l'esecuzione dei lavori

L'elencazione sopra riportata deve intendersi non esaustiva degli obblighi stabiliti dalla legge affidati al professionista; pertanto il professionista dovrà predisporre tutta la documentazione necessaria per la gestione della sicurezza, ivi compresa la predisposizione della comunicazione della notifica preliminare, e sarà tenuto ad effettuare periodici sopralluoghi in cantiere **con cadenza minima settimanale** per verificare le condizioni di sicurezza. Dell'esito delle visite dovrà redigere apposito rapporto in cui dovrà essere riportato: il giorno della visita; le verifiche eseguite; le eventuali disposizioni impartite, i nominativi e la qualifica del personale presente in cantiere. Gli esiti saranno comunicati al responsabile del procedimento entro i 5 giorni successivi. La mancata presentazione della comunicazione o delle inadempienze riscontrate, verranno considerate come grave inadempimento contrattuale e darà luogo all'applicazione delle sanzioni indicate nella presente convenzione.

Unitamente alla presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, sarà obbligo del professionista incaricato, attestare la regolarità contributiva dell'impresa e il numero degli operai e/o maestranze impegnate nel cantiere, nel periodo di riferimento.

Art. 3.1 – Ulteriori obblighi e norme da osservare.

Il professionista incaricato dovrà inoltre:

- assicurare e controllare l'attuazione di quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento ed eventualmente del piano generale di sicurezza e delle relative procedure di lavori;
- adeguare i piani suddetti in relazione all'evoluzione dei lavori e delle modifiche intervenute;
- attivare e verificare la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione tra i vari soggetti produttivi e datori di lavoro operanti in cantiere; nel caso di cantieri d'entità superiore a 30.000 uomini/giorni, verificare il coordinamento dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori delle varie imprese operanti in cantiere;
- proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del D.Lgs. 09.04.2008, n°81, la sospensione dei lavori l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi responsabili delle stesse dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione di avvenuto adeguamento.

PARTE IV

NORME DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE FASI DELL'INCARICO

Art. 4.0 quantificazione degli onorari:

Gli onorari relativi alle prestazioni indicate nella presente convenzione sono stabiliti in complessivi €*****,(-----) *(da definire in base all'offerta del soggetto incaricato)* e si intendono onnicomprensivi di onorari, spese, e quant'altro dovuto al professionista per l'espletamento dell'incarico, esclusa la sola IVA

Art. 4.1 – Modalità di pagamento.

Direzione e contabilità ,liquidazione dei lavori , funzioni di coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione: 90% dell'importo di cui all'art. 4.0, proporzionalmente all'avanzare dei lavori, entro 30 gg decorrenti dalla presentazione della fattura;

Il residuo 10% (dieci per cento) verrà corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo.

Nel caso di risoluzione o rescissione del contratto di appalto dei lavori spetterà al professionista una aliquota dell'importo dovuto, commisurata all'importo complessivo dei lavori eseguiti , fino ad un massimo della concorrenza dei quattro quinti dell'importo contrattuale di appalto; il relativo importo sarà liquidato dopo l'avvenuta approvazione del collaudo dei lavori eseguiti.

Nessun compenso o indennizzo per i titoli di cui al presente articolo spetterà al professionista nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo, non siano comunque iniziati o se la risoluzione o rescissione del contratto sia dovuto a cause imputabili al professionista incaricato.

Art. 4.2 – Perizie suppletive e/o di variante.

Verificandosi in corso d'opera uno dei casi previsti alle lettere a), b), c) del comma 1° dell'art. 132 del D.lgs. 163/06 e dei corrispettivi articoli della LR 5/07, il professionista avrà l'obbligo di redigere, a seguito di autorizzazione del Responsabile del Procedimento, la perizia suppletiva e/o di variante completa di tutti gli elaborati necessari.

Nel caso in cui il professionista non ottemperi alle prescrizioni impartite dal Comune, il responsabile dell'Area Tecnica, su proposta del RUP, potrà disporre la revoca dell'incarico con motivato provvedimento.

Art. 4.3 – Onorari e spese per perizie suppletive e/o di variante.

L'onorario relativo alla progettazione di eventuali perizie , verrà calcolato secondo le tariffe professionali vigenti, dedotto il ribasso offerto.

Art. 4.4 Penali.

Qualora il professionista non ottemperasse alle disposizioni impartite dal responsabile del procedimento nei termini e tempi da questo indicati, o per ritardi relativi ai tempi e modalità indicate nella presente

convenzione, verrà applicata una penale pari all'1% dell'importo delle competenze relative alla fase dell'incarico in espletamento, per ogni giorno di ritardo. Qualora il ritardo dovesse protrarsi per oltre il 10% del termine assegnato, sempre che il ritardo non sia dovuto a fatto non imputabile al professionista, il Comune potrà recedere dalla presente convenzione, previa autorizzazione della giunta comunale, e resterà libero da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi od indennizzi di sorta, per onorari o per rimborso spese, salva ogni azione del Comune per il risarcimento di danni da essa causati.

Art. 4.5 Definizione delle controversie.

Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione all'appalto oggetto della presente convenzione, anche successivamente alla sua scadenza, saranno regolate dalle norme della presente convenzione e dalle leggi e regolamenti vigenti in materia di appalti di servizi pubblici.

Se le controversie insorte non potessero essere definite in via amministrativa, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente, considerando quale foro competente quello di Oristano.

Art. 4.6 Spese di stipula.

Sono a carico del professionista tutte le spese conseguenti alla stipula della presente convenzione, previste dalle vigenti disposizioni e senza diritto di rivalsa.

Art. 4.7 Domicilio del professionista.

Per quanto concerne l'incarico affidatogli il professionista elegge domicilio speciale presso la casa comunale del Comune di Scano di Montiferro. Tutte le comunicazioni intercorrenti tra il RUP e il professionista incaricato avverranno via PEC all'indirizzo indicato dallo stesso professionista.

Art. 5.8 Modalità di registrazione della convenzione.

Trattandosi di prestazione soggetta all'imposta sul valore aggiunto, la presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 5.9 Dichiarazione di incompatibilità.

Il professionista dichiara sotto la propria personale responsabilità di non aver rapporti con Amministrazioni Pubbliche e/o enti terzi che implicino incompatibilità con l'esercizio della libera professione in relazione all'incarico affidato;

Dichiara, inoltre, l'insussistenza di situazioni di lavoro o di rapporti di collaborazione con i dipendenti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Dlgs 165/2001, e del codice integrativo di comportamento dei dipendenti Comunali.

Art. 5.9.1 Polizza assicurativa.

In base a quanto previsto dall'art. 11 comma 3° della LR n. 5/07, e dal corrispondente articolo n° 111 del Dlgs 163/06 e del D.P.R. n. 207/010, il professionista dovrà trasmettere al responsabile del procedimento la polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale del professionista. La polizza assicurativa dovrà essere valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'omissione della produzione della polizza, esenta l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi stabiliti dalla presente convenzione.

Art. 5.9.2. Tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010, n° 136, il professionista, dichiara di assumere ogni e qualsiasi responsabilità sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente incarico.

A tal fine si impegna a comunicare le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, su cui effettuare i bonifici, unitamente alla presentazione delle parcelle.

Sulle fatture dovrà essere indicato il CUP e CIG relativo all'incarico conferito. La mancata apposizione di tali codici sulla fattura, esenta l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi stabiliti dalla presente convenzione.



Art. 5.9.3. clausola risolutiva.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010, n° 136, qualora si accertasse l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge citata, la presente convenzione è nulla ed il comune procederà a disporre la revoca dell'incarico nei confronti del professionista incaricato, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi od indennizzi di sorta, per onorari o per rimborso spese, salva ogni azione del Comune per il risarcimento di danni da essa causati.

La presente scrittura privata viene sottoscritta con firma elettronica. Questa consiste nell'acquisizione digitale della firma autografa, ai sensi dell'art. 52 bis della L 89/1913, modificata dal decreto 110/2010. Letto, approvato e sottoscritto confermando, ai sensi dell'art. 1341 del C.C., tutti gli articoli del presente disciplinare in segno di completa accettazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Professionista
(*****)

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(*Geom. Aldo Coratza*)

